



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA

CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Angela Lo Piparo, nell'ambito del procedimento n. R.G. [REDACTED] 2026 promosso da [REDACTED], nato il [REDACTED] 1988 in Pakistan;

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 5 quinquies D.lgs. 142/2015, depositato telematicamente in data 25/06/2026, [REDACTED] ha promosso reclamo avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento in data 18/06/2026, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, del testo normativo dianzi riportato, a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza denominato "Centro Sikania", sito a Siculiana (AG), per un periodo massimo di 12 settimane decorrenti dalla registrazione della propria domanda di protezione internazionale.

Il reclamante ha dedotto l'illegittimità del provvedimento prefettizio, lamentando, *inter alia*, la violazione degli obblighi di informazione e traduzione, l'applicazione della procedura di frontiera in assenza delle garanzie previste dal diritto dell'Unione europea nonché l'omessa valutazione delle proprie esigenze di accoglienza particolari. Ha chiesto, pertanto, di annullare il provvedimento in oggetto e di riconoscere il suo diritto ad accedere al territorio nazionale in qualità di richiedente asilo.

L'Amministrazione resistente ha depositato note difensive, seppure tardivamente, in data 9 luglio 2026, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, concludendo per il rigetto del reclamo, in quanto ritenuto infondato sia in fatto sia in diritto.

Con decreto emesso in data 29 giugno 2026 è stata fissata l'udienza prevista dall'art. 5-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 e, nelle more della decisione, è stata disposta, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento.

All'udienza del 13 luglio 2026 si è proceduto all'audizione personale del reclamante. Le parti presenti, quindi, hanno ribadito le rispettive posizioni, insistendo nelle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.

2. Il reclamo è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

In via preliminare si osserva che la verifica della correttezza delle procedure speciali, oggi incluse nella Sezione IV del Capo II Reg. (UE) 2024/1348, ha natura officiosa e deve essere diretta a verificare i presupposti e la correttezza delle modalità di attuazione.

Tale verifica, include, dunque il rispetto di tutte le condizioni che il legislatore dell'Unione ha previsto per l'adozione delle procedure speciali.

Con particolare riferimento alla condizione del richiedente, occorre, in modo specifico, che egli non versi in una delle condizioni che l'art. 53 del Reg. 2024/1348 prevede come eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera.

Nel caso in esame dal modulo di screening compilato dal richiedente emergeva con evidenza una vulnerabilità del predetto in quanto affetto da EMIPARESI FACCIALE STRABISMO CON FOTOFobia E CEFALIA ORCHIMEGALIA DI NDD, e si legge altresì: ESIGENZE SPECIALI DI ACCOGLIENZA – ACCESSO ALL'ASSISTENZA SANITARIA NECESSARIA/ADEGUATA.

Il reclamante veniva sottoposto a visita medica presso il Progetto People on the Move di Medici senza Frontiere e presentava ferite al ginocchio destro, con limitazione della mobilizzazione passiva e riferiva di avere riportato tale trauma in Libia ove aveva vissuto privo di cibo e di acqua ed era stato colpito violentemente ad un ginocchio, il personale concludeva che 'presenta segni fisici compatibili con l'aggressione riferita'.

Il ricorrente è risultato altresì affetto da diabete di tipo II in scompenso glicemico acuto, insufficienza aortica con terapia interrotta.

Tale accertamento – già in fase di screening – avrebbe reso necessaria l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE in materia di persone con esigenze procedurali e di accoglienza particolari.

L'art. 21 del Regolamento citato dispone che ai richiedenti con tali caratteristiche debba essere fornito il sostegno necessario che, se non può essere fornito nell'ambito della procedura, determinerebbe la non applicazione della medesima. L'art. 53, par. 2, prevede che: "Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: ...b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54; c) i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il

sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54”.

L'art. 28, co. 2, dlgs 142\25 dispone che le procedure accelerate di frontiera si applicano ai richiedenti con esigenze di tutela particolari solo ove sia possibile il necessario sostegno; l'art 5 quater, co. 2, dlgs 142\15 indica che i provvedimenti di assegnazione del luogo di esclusiva autorizzazione al soggiorno di cui al comma I tengono conto delle esigenze particolari del richiedente.

Nessuna valutazione è contenuta sul punto negli atti successivi allo screening, con una evidente violazione delle norme citate.

Una volta accertata la vulnerabilità e la esigenza di un'accoglienza 'particolare' l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare quali misure avrebbe adottato per soddisfarle e per quale ragione riteneva che fossero compatibili con la procedura e la misura adottata.

Nel corso dell'audizione in Tribunale sul punto sono emerse in modo lampante le criticità rilevate, sul punto il richiedente ha affermato:

- di essere affetto da diabete, di essere stato accompagnato da un medico al momento dello sbarco, di essere stato accompagnato in ospedale perché non stava bene e di non avere affatto compreso le informazioni date poiché il mediatore non parlava la lingua urdu ma era di nazionalità bengalese e si comprendeva con difficoltà;
- di assumere un farmaco per la cura del diabete e di non potere sempre controllare i valori glicemici al centro ove si trova dove non può neanche seguire le indicazioni alimentari necessarie per la cura della malattia e di non ricevere i necessari trattamenti.

In assenza di tali condizioni, appare integrata l'eccezione espressamente prevista dall'art. 53, par. 2, lett. c) sopra indicata, poiché la pubblica amministrazione non ha dimostrato di poter assicurare il necessario sostegno al richiedente che, come sopra indicato, appare necessitare di garanzie procedurali particolari (necessità che emerge chiaramente da quanto indicato dall'Autorità in fase di accertamenti).

Tali omissioni si pongono in contrasto con la disciplina recata dalla Direttiva (UE) 2024/1346. In particolare, l'art. 24 impone agli Stati membri di tenere conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, mentre l'art. 25 prescrive che tali esigenze siano oggetto, quanto prima dopo la presentazione della domanda, di una valutazione individuale

fondata, tra l'altro, sulle caratteristiche fisiche del richiedente, sulle sue dichiarazioni e sul suo comportamento, con conseguente adozione delle misure necessarie a rispondervi adeguatamente. Né può ritenersi che le categorie di soggetti individuati dall'art. 24 abbiano carattere tassativo. La nozione di richiedente con esigenze di accoglienza particolari è infatti funzionale a garantire una tutela effettiva delle condizioni individuali concretamente incidenti sulle modalità di accoglienza; pertanto, le situazioni espressamente contemplate dalla normativa unionale devono essere considerate meramente indicative e non esaustive, dovendo l'autorità valutare qualsiasi condizione personale suscettibile di determinare specifiche necessità assistenziali o sanitarie. Del resto, con riferimento proprio alle decisioni che impongono al richiedente di risiedere in un luogo determinato, l'art. 9 Dir. (UE) 2024/1346 stabilisce espressamente che esse debbano essere proporzionate e tenere conto degli elementi pertinenti della situazione individuale dell'interessato, incluse le esigenze di accoglienza particolari.

Nel caso in esame risulta altresì fondata la censura relativa al mancato assolvimento degli obblighi di informazione gravanti sull'Amministrazione, in violazione della normativa unionale e nazionale di seguito richiamata.

Dalla documentazione in atti, infatti, non emerge che il reclamante sia stato posto nelle condizioni di conoscere, in una lingua da lui compresa o ragionevolmente comprensibile, i propri diritti e obblighi nell'ambito della procedura di asilo e del sistema di accoglienza, come previsto ex art. 8 Reg. (UE) 2024/1438, dall'art. 5 della Dir. (UE) 2024/1346 e dall'art. 5-quater del d.lgs. n. 142/2015.

In particolare, il modulo attestante l'avvenuta informativa rinvia a contenuti elettronici che non consentono di verificare l'effettiva messa a disposizione delle informazioni rilevanti in lingua urdu, lingua conosciuta e parlata dal reclamante.

Per quanto concerne la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza, infatti, non risultano disponibili traduzioni in tale lingua dei relativi opuscoli informativi, essendo reperibili unicamente informazioni relative agli accertamenti di screening e al sistema Eurodac.

Analogamente, la documentazione prodotta dall'Amministrazione non consente di ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi con riferimento al provvedimento di autorizzazione a risiedere oggetto dell'odierno reclamo. La relata di notifica versata in atti è infatti priva

dell'indicazione della data di notifica e non reca alcuna attestazione circa l'effettiva comunicazione del contenuto dell'atto in una lingua conosciuta dall'interessato, né delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni imposte.

Il provvedimento risulta redatto peraltro in lingua italiana.

Non risulta, inoltre, fornita la prova di aver fornito al richiedente il previsto servizio di orientamento legale gratuito (del quale, in atti, non vi è alcun cenno).

Tali carenze assumono particolare rilievo in considerazione delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo essa incidere sul godimento delle misure di accoglienza, sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale e, nei casi previsti dalla legge, sulla possibile adozione di misure di trattenimento. Se, di per sé sola, la dichiarazione del reclamante di non aver compreso il contenuto degli atti ricevuti non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inadempimento degli obblighi informativi, essa assume significativo valore confermativo ove letta alla luce delle ulteriori risultanze documentali, convergenti nel dimostrare la mancata garanzia di un'informazione effettivamente accessibile e comprensibile per l'interessato.

Nel corso della audizione peraltro il richiedente ha fatto più volte cenno alle enormi difficoltà di comprensione con il mediatore – non di lingua urdu – ed ha sottolineato come tale difficoltà vi sarebbe stata a prescindere dalle condizioni di salute in cui versava soprattutto al momento dello sbarco.

Tali difficoltà di reciproca comprensione sono rese ancor più gravi dalle condizioni patologiche del richiedente che necessitava di un confronto adeguato ed urgente anche e non solo per la propria condizione di salute.

Quanto al generico obbligo di risiedere nel centro Sikania senza alcuna ulteriore precisazione relativa alle prescrizioni imposte, solo per completezza va detto che, nello specifico caso di specie, come esposto dal richiedente, lo stesso prevedeva la sua permanenza nel centro ed il semplice rispetto del regolamento che contemplava solo un rientro all'interno dello stesso all'orario serale indicato.

Restando assorbita ogni altra questione, il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere revocato sotto tale profilo, per violazione degli obblighi di valutazione individuale e di

considerazione delle esigenze di accoglienza particolari imposti dalla normativa nazionale ed eurounitaria.

In considerazione della novità e della complessità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, dichiarando assorbito ogni altro profilo di censura, revoca il provvedimento che ha disposto l'autorizzazione a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza denominato "Centro Sikanìa" nei confronti di [REDACTED] emesso dal Prefetto di Agrigento in data 18/06/2026.

Compensa fra le parti le spese di lite.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 25\7\26

Il Giudice

Angela Lo Piparo

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.